

Alla cortese attenzione di  
Dott. Paolo De Pasquale

MANFREDONIA, il \_\_\_\_\_

**Nomina medico competente ai sensi del D.lgs. n.81 del 2008**

Gent. Dott. Paolo De Pasquale

Considerando che Lei è in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 81 del 2008 con la presente La nominiamo Medico Competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 1 lettera a) del citato decreto per un periodo di tempo di **X anni**, salvo poi prorogare lo stesso periodo con nuova lettera di nomina.

Ai sensi dell'art.41, comma 2, del succitato decreto, la Sua attività consisterà nella sorveglianza sanitaria sui nostri dipendenti nei casi previsti dalla normativa in vigore e comprenderà:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia da Lei ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Inoltre secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs. n.81 del 2008 Lei dovrà:

- a) collaborare con il datore di lavoro e/o con il dirigente delegato alla sicurezza e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- c) istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d) consegnare alle competenti funzioni aziendali delegate, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n.196 del 2003, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) inviare all'INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n.196 del 2003;
- g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente;
- h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del presente decreto, al datore di lavoro e/o al dirigente delegato alla sicurezza, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che potrà stabilire in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati Le saranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite mediche di cui al comma 2 lettere a), b) e d) dovranno essere altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Gli esiti della visita medica dovranno essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore soggetto a visita.

Nell'esercizio dell'attività Lei potrà avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti che saranno individuati di comune accordo con le funzioni aziendali competenti. Dovrà inoltre disporre, nell'ambito degli accertamenti sanitari di Sua competenza, le indagini diagnostiche e gli accertamenti clinici e biologici mirati al rischio da Lei ritenuti necessari.

Resta inteso che il presente conferimento d'incarico è a titolo strettamente personale.

Voglia cortesemente restituire copia della presente firmata per accettazione.

Distinti Saluti

Timbro e Firma

Per Accettazione

---